ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL CONFERMIMENTO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

CONTROLLI DEGLI AMMINISTRATORI EX ART.2343-QUATER E ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE

Maria Luisa Calini - Ivana De Michele

11 dicembre 2018

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I controlli degli amministratori ex art. 2343-quater

Art. 2343-quater cc – primo comma

Gli amministratori verificano, nel termine di **trenta giorni** dalla iscrizione della società, se, nel **periodo successivo** a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti **fatti eccezionali** che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido.

Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati **fatti nuovi rilevanti** tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i **requisiti di professionalità ed indipendenza** dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Art. 2343-quater cc – secondo comma

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.

Art. 2343-quater cc – terzo comma

Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, **nel medesimo termine di cui al primo comma**, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:
a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Art. 2343 – ter - primo comma

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Art. 2343 – ter - secondo comma

Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Art. 2343 – ter - terzo comma

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Art. 2343 – ter - quarto comma

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea

La procedura dei controlli - 1

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà convocare, entro 30 giorni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, un consiglio di amministrazione fissando all'ordine del giorno i necessari riscontri e dichiarazioni in ordine ai conferimenti in natura ed ai crediti che si sono avvalsi della "stima semplificata", assicurando una adeguata informativa a tutti i consiglieri. Egli dovrà coordinare i lavori del consiglio dal cui esito conseguiranno ulteriori e diversi adempimenti

La procedura dei controlli - 2

Esito negativo: gli amministratori accertano il verificarsi dei fatti previsti dal primo comma art. 2343 –quater c.c., ovvero accertano la non idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2343-ter, secondo comma, lettera b) c.c., (si ritiene con opportuna e ponderata motivazione)

La procedura dei controlli - 3

Gli amministratori, pur non sussistendo alcuna delle due predette circostanze, rileva errori o incongruenze significative nel valore assunto ai fini del conferimento, quale risultante dal bilancio approvato non oltre un anno prima o dalla valutazione riferita ad una data di non oltre sei mesi precedente.

Si dovrà deliberare, senza indugio, di procedere con istanza di volontaria giurisdizione, affinché il tribunale, territorialmente competente, nomini l'esperto cui affidare la Relazione giurata di stima di cui all'art. 2343 comma 1 c.c. con tutti gli adempimenti connessi e susseguenti.

Tutela del principio di effettività del capitale sociale e divieto di emissioni di azioni sotto la pari

La procedura dei controlli - 4

Esito positivo: il consiglio non riscontra la sussistenza di “fatti eccezionali e/o nuovi e rilevanti” e ritenga idonei i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’art. 2343-ter, secondo comma, lettera b) c.c.

Il consiglio deve deliberare il deposito presso il registro delle imprese di una propria dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

La procedura dei controlli - 5

- la descrizione di ciò che è stato conferito senza dare luogo alla predisposizione della Relazione giurata di stima, di cui all'art. 2343 co. 1 c.c.;,
- il valore attribuito a ciò che è stato così conferito, nonché la fonte di valutazione (bilancio dell'esercizio precedente o valutazione riferita a una data di non oltre 6 mesi precedente) e, se del caso, il metodo di valutazione;
- la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- la dichiarazione che non sono intervenuti "fatti nuovi rilevanti" che incidono sul valore cui è stato recepito l'oggetto del conferimento ai fini della patrimonializzazione della società;
- la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto di cui all'art. 2343 co. 2 lett. b) c.c.

La procedura dei controlli - 6

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società

Schema dei controlli degli amministratori

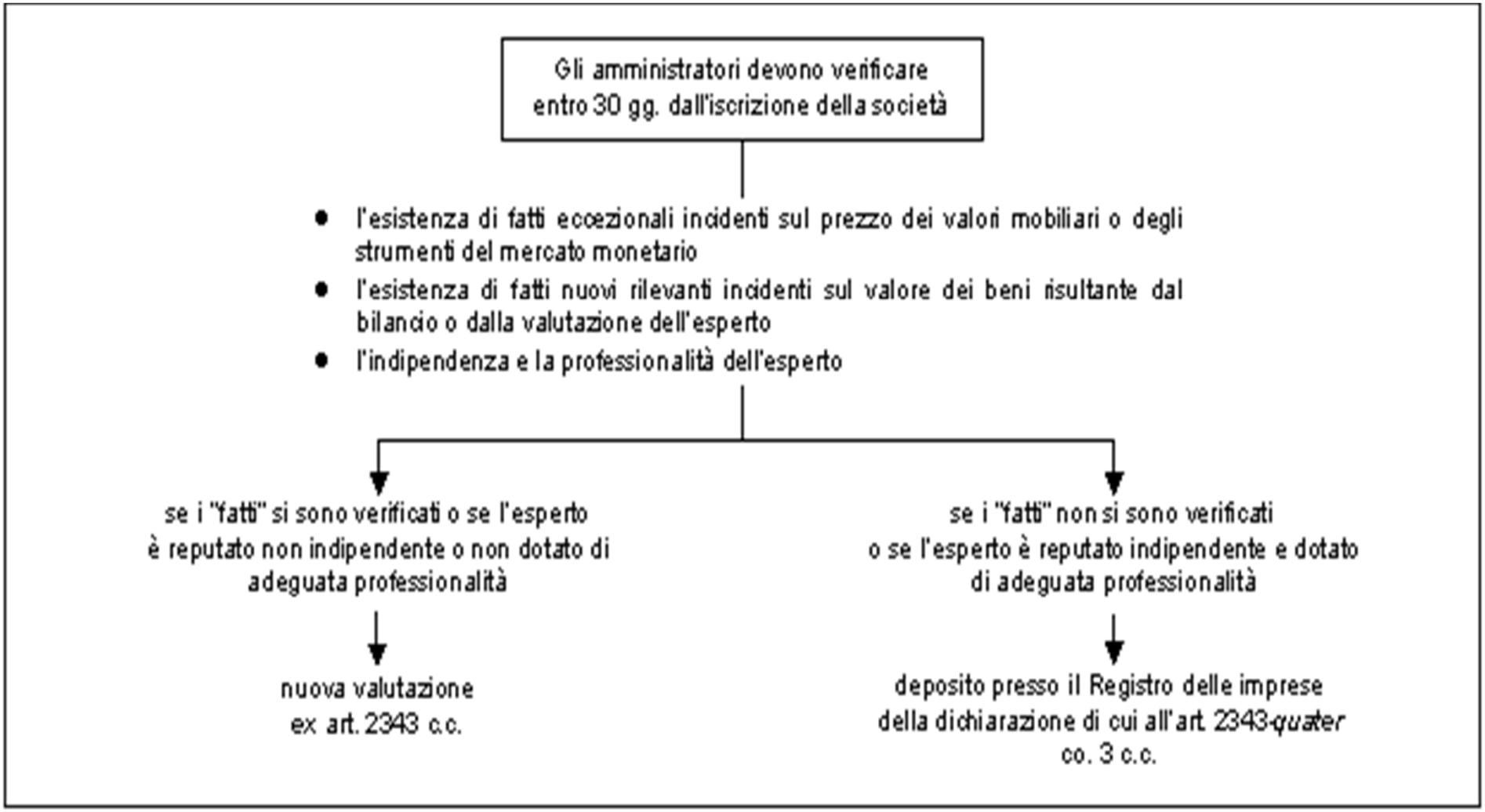

Fig. 4 - *Controlli degli amministratori*

Oneri connessi ad una nuova valutazione

Dal rinvio all'intero art. 2343 c.c. consegue la necessità di una nuova valutazione operata dall'esperto nominato dal Tribunale, su istanza degli amministratori della società conferitaria (che procedono alla verifica ai sensi dell'art. 2343-quater co. 1 c.c.), con imputazione delle spese di perizia non già sul conferente, ma sulla società conferitaria.

Prezzo medio ponderato dei valori mobiliari - 1

devono essere computati i prezzi giornalieri di tutti i giorni del semestre di quotazione;

il prezzo medio ponderato per ciascun mercato è rappresentato dalla media ponderata dei pezzi giornalieri;

se il valore mobiliare è negoziato in una pluralità di mercati, è necessario procedere al calcolo della media ponderata dei prezzi rilevati su tutti i mercati di quotazione

Prezzo medio ponderato dei valori mobiliari - 2

DOCUMENTAZIONE

elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato - se in concreto svolge tale servizio - o da imprese di diffusione ed elaborazione di dati dei mercati finanziari, quali, ad esempio, Bloomberg o Reuters, se rendono disponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento;

Fair value ricavato da un bilancio sottoposto a revisione - 1

affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire il parametro di riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in spa, occorre:

- che si tratti del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio precedente quello nel quale viene perfezionato l'atto costitutivo;
- che il bilancio d'esercizio sia stato nel caso concreto sottoposto a revisione legale dei conti, sempre che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento o non abbia espresso giudizio negativo sul bilancio o non abbia rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Fair value ricavato da un bilancio sottoposto a revisione - 2

DOCUMENTAZIONE

bilancio d'esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da cui "risulta" il valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei beni non sia "leggibile" dallo Stato patrimoniale o dalla Nota integrativa, anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle quali "risulta" il valore del bene oggetto di conferimento, nonché infine la relazione di revisione, dalla quale non emergano rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.

Fair value ricavato da un bilancio sottoposto a revisione - 3

Fig. 1 - Fair value *risultante dal bilancio d'esercizio*

Valore risultante dalla valutazione di un esperto - 1

- non è previsto che l'esperto sia nominato dal Tribunale;
- l'esperto deve essere dotato di adeguata e comprovata professionalità;
- l'esperto deve anche essere indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società che lo riceve "e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima";
- la perizia non deve essere necessariamente asseverata da giuramento
- la stima deve essere conforme ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione oggetto di conferimento;
- la valutazione deve essere riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento. In particolare, il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato.

Valore risultante dalla valutazione di un esperto - 2

DOCUMENTAZIONE

perizia redatta dall'esperto, non necessariamente asseverata di giuramento, non ritenendosi necessaria l'allegazione di alcuna documentazione riguardante i requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto

INDIPENDENZA

la garanzia di imparzialità del professionista può essere ricondotta alla ratio delle disposizioni in materia di ineleggibilità e decadenza dei componenti del collegio sindacale.

Ai sensi dell'**art. 2399** c.c., infatti, non possono essere eletti alla carica di sindaco - e, se eletti, decadono dall'ufficio - coloro che, tra l'altro, sono legati da rapporti di parentela o professionali/patrimoniali alla società o a società dello stesso gruppo.

INDIPENDENZA

La circolare Confindustria 10.1.2011 n. 19371 prende in considerazione le norme relative agli amministratori indipendenti delle società quotate. L'art. 147-ter co. 4 del DLgs. 58/98, infatti, nell'individuare i loro requisiti rinvia alle disposizioni in tema di ineleggibilità dei sindaci delle società quotate ovvero all'art. 148 co. 3 del DLgs. 58/98, il cui contenuto è analogo, anche se non identico, a quello dell'art. 2399 c.c.

ADEGUATA E COMPROVATA PROFESSIONALITA'

Nello Studio di Impresa n. 50-2011/I del Consiglio nazionale del Notariato, si legge: "Nelle perizie si è ... soliti riscontrare l'indicazione dei titoli abilitativi del redattore (per esempio: iscrizione ad un albo), che in generale confortano l'autorevolezza del contenuto, e tanto si può ritenere sufficiente per comprovare la professionalità e far presumere la sua adeguatezza. Peraltro, la rilevanza di tale qualità del perito sul piano della garanzia offerta dall'ordinamento agli altri soci ed ai terzi deve indurre ad un atteggiamento diligente, per cui, qualora la perizia sia silente di ogni indicazione sulle qualità professionali del suo redattore, è opportuno che sia integrata con qualsiasi documentazione si possa nel caso concreto ritenere idonea a palesare la professionalità del redattore, poiché non è certamente identificabile a priori documentazione che sia idonea, di per sé, a tal fine".

ADEGUATA E COMPROVATA PROFESSIONALITA' - segue

Non è prevista la legittimazione a rilasciare la perizia esclusivamente a soggetti iscritti in Albi o elenchi o ai soli soggetti abilitati alla revisione legale dei conti.

Resta, peraltro, ferma la necessità di una professionalità:

- "adeguata", ovvero proporzionata e conveniente in ragione dell'importanza economica e della natura del bene da conferire. In tale contesto, un indice di professionalità può essere rappresentato dall'iscrizione in appositi Albi. Fermo restando che tale iscrizione, da un lato, non è né indispensabile né sicuramente rappresentativa di professionalità adeguata, dall'altro, che, probabilmente, anch'essa deve essere considerata in relazione al caso concreto;
- "comprovata", ovvero dimostrata con apposita documentazione che certifichi anche l'adeguatezza (ad esempio, tramite curriculum vitae)

ADEGUATA E COMPROVATA PROFESSIONALITA' - segue

Il conferimento tramite valutazione di un esperto non designato dal Tribunale è possibile se:

- la valutazione è riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi il conferimento
- l'esperto è indipendente → art. 2399 c.c.
- l'esperto ha adeguata e comprovata professionalità → ad esempio iscrizione ad Albi

Fig. 2 - *Conferimento ex art. 2343-ter co. 2 lett. b) c.c.*

Conferimenti senza relazione di stima

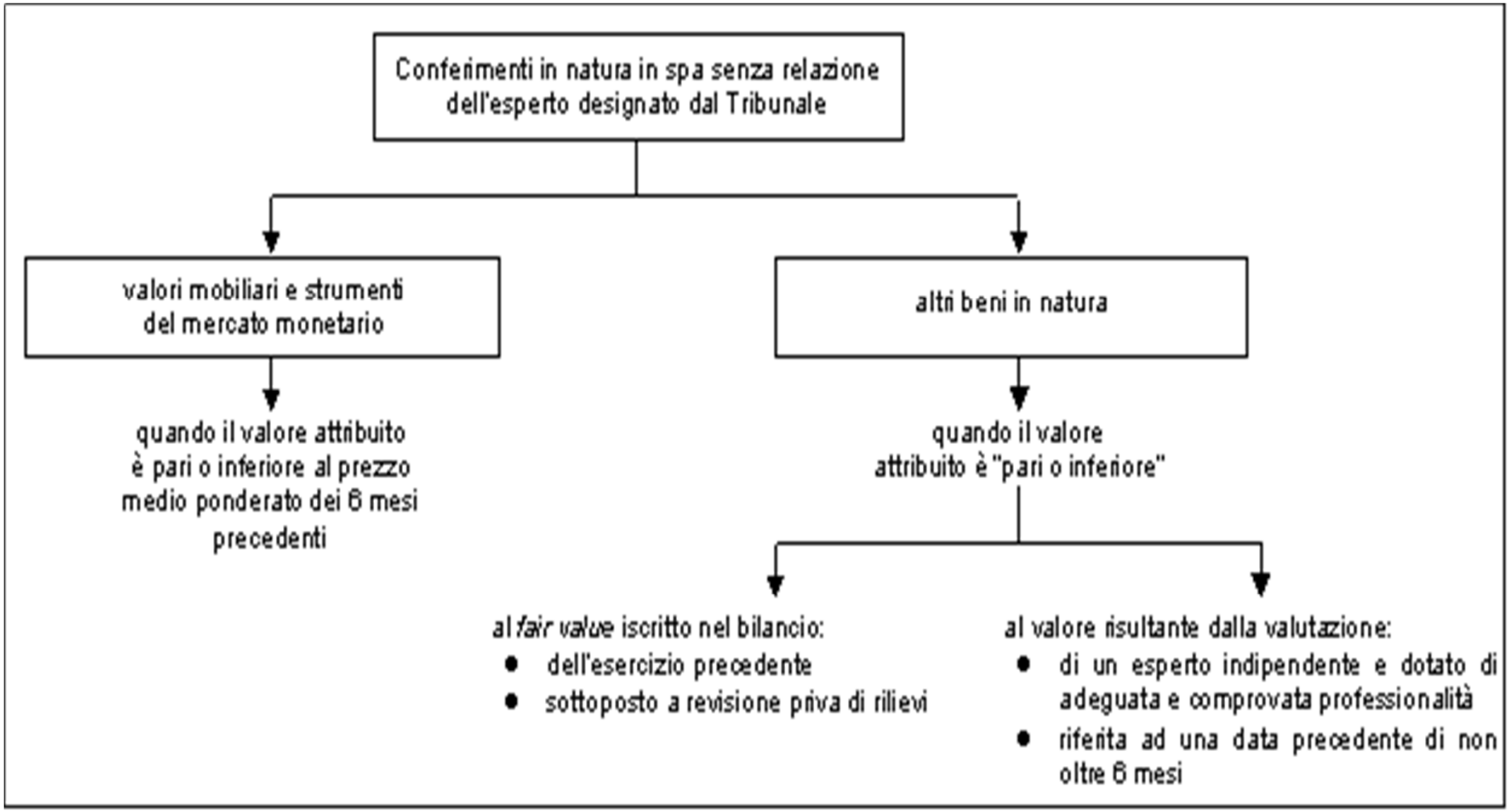

Fig. 3 - *Ipotesi di conferimenti in natura senza relazione di un esperto designato dal Tribunale*

Confronto tra le due discipline: art. 2343 e art.2343 quater

- In caso di conferimento senza relazione di stima la verifica della valutazione deve avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione dell'atto di conferimento; sul conferente gravano i rischi in ordine alla valutazione della cosa conferita anche successivamente al prodursi dell'effetto traslativo.
- In caso di conferimento con relazione di stima il controllo delle valutazioni deve avvenire entro 180 giorni;

Confronto tra le due discipline: art. 2343 e art.2343 quater - segue

- Il contenuto della dichiarazione degli amministratori coincide con quello dell'attestazione dell'esperto nominato dal Tribunale
- Diverso limite alla circolazione delle azioni: sino alla data di iscrizione della dichiarazione degli amministratori – sino alla conclusione del procedimento di revisione della stima.

Parallelismo tra Relazione di Stima e procedimento ex art. 2343-ter, art. 2343-quater

Art. 2343: valutazione «a stima dell'esperto nominato dal tribunale»; gli amministratori controllano la valutazione altrui.

Art. 2343-ter

Art. 2343-quater: valutazione «a stima dell'organo amministrativo»; gli amministratori attestano il valore del conferimento con le conseguenti responsabilità

Rapporti tra conferente-società-terzi

l'art. 2343 quarto comma c.c. considera rilevante nei rapporti fra conferente e società, un minor valore superiore al quinto rispetto al valore per cui fu eseguito il conferimento.

Pertanto, in caso di conferimento senza stima, gli amministratori non possano imporre, ex post, l'avvio del procedimento di valutazione con stima di cui all'art. 2343 c.c. qualora il minor valore da essi rilevato non sia superiore al quinto.

Rapporti tra conferente-società-terzi segue

In tal caso gli amministratori dovranno opportunamente rilevare il minor valore e dare atto che non si è proceduto a nuova stima ex art.art.2343 c.c. poiché non rilevante agli effetti di tale norma; potranno quindi rendere la dichiarazione di cui all'art. 2343 quater, terzo comma, c.c.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Attività di controllo del Collegio Sindacale (norma di comportamento 10.5)

Premessa

Le criticità proprie delle operazioni straordinari richiedono che i componenti del collegio sindacale abbiano diverse capacità interdisciplinari, che i requisiti formali richiesti dalla legge non necessariamente garantiscono. Ad esempio avere conoscenza ed esperienza del settore economico in cui la società opera.

I Collegi Sindacali, sia quello della società conferente sia quello della società conferitaria, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigilano sul rispetto delle condizioni di legge previste in punto di conferimento d'azienda, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e, se presente, dall'incaricato della revisione legale.

Criteri applicativi

I Collegi Sindacali, sia quello della società conferente sia quello della società conferitaria, vigilano sulla disciplina applicabile ai conferimenti d'azienda, sollecitando eventualmente l'organo amministrativo alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e al rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni di statuto.

I Collegi Sindacali di entrambe le società verificano che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti, assumendo le necessarie informazioni sulle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito. Il collegio sindacale della società conferitaria effettua i controlli previsti per l'aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura.

Il Collegio Sindacale della società conferitaria verifica che

§in sede di delibera dell'aumento di capitale, le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate ex artt. 2438 (aumento di capitale) c.c. e 2481 c.c.

§Il conferimento sia accompagnato dalla necessaria perizia di stima e che questa contenga i contenuti minimi previsti per legge ex art. 2343 c.c. - o, sussistendone le condizioni, ci si sia avvalsi delle modalità di cui all'art. 2343-ter c.c. nel cui caso il collegio sindacale dovrà accertare che sia stata presentata l'opportuna documentazione - ovvero dalla relazione giurata redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c.; (stima dei conferimenti)

§l’organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni dell’art. 2343, (180 giorni) co. 3 e co. 4, c.c., relative e conseguenti alla valutazione della stima peritale, salvo il caso in cui, sussistendone le condizioni, ci si è avvalsi delle prescrizioni di cui all’art. 2343-ter c.c. nel cui caso i sindaci dovranno accertare che l’organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni di cui all’art. 2343- quater c.c.; (fatti eccezionali)

§qualora la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all’organo amministrativo, siano osservate le prescrizioni e le formalità previste dalla legge.

Attenzione va posta nel verificare se il conferimento evidenzi un avviamento. In tal caso, ai sensi dell'art. 2426, co.1, n. 6, c.c. il CS esprime consenso affinché l'avviamento possa essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. (norma 3.7)

Importante sottolineare che la finalità della verifica da parte del CS dell' adempimento degli obblighi di legge è principalmente quella di garantire l'integrità del patrimonio sociale, importante sia per i soci che per terzi e dei creditori.

Il CS, se ritiene non congrua la relazione di stima, può chiedere la svalutazione del conferimento.

NB: Per Srl conferibili anche prestazioni d'opera e servizi, per Spa no.